



Provincia di Venezia

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 3060 / 2013

Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

Oggetto: RILASCIO DELLA CONCESSIONE A G.R.A.L. S.C. A R.L. PER L'ATTIVITA' DI VENERICOLTURA.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 22 della legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", che attribuisce alla Provincia la competenza a rilasciare concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura e piscicoltura;
- iii. l'art. 18 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, che disciplina il rilascio delle concessioni per l'attività di venericoltura;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 19 dicembre 2012, n. 219, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
 - c) l'ing. Paolo Gabbi come responsabile del procedimento;
- iv. il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013 della Provincia di Venezia prevede, per il Servizio Caccia e Pesca, la subattività 01.05.06, concernente il rilascio di concessioni per l'attività di acquacoltura;

premesso altresì:

- i. con accordo di programma del 21 gennaio 2005 Provincia di Venezia e Magistrato alle Acque di Venezia avevano convenuto di rilasciare le rispettive concessioni per l'attività d'allevamento di vongole a un unico soggetto, anche a partecipazione pubblica, che desse adeguate garanzie rispetto agli interessi pubblici tutelati dai due enti, per dotazione di risorse umane e finanziarie, capacità tecnico-gestionale, grado di rappresentatività delle imprese produttive, efficacia e qualità del piano industriale, con particolare riferimento alla capacità di garantire il processo di filiera e la tracciabilità del prodotto;
- ii. il "Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia", adottato, ai sensi dell'art. 33 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, ha individuato criteri e direttive per lo svolgimento dell'attività di allevamento e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi, con l'obiettivo prioritario di favorire la transizione da un sistema di prelievo indifferenziato di vongole ad un metodo di sfruttamento imperniato sulla allocazione di spazi e risorse a forme associate di pescatori e con la finalità di creare le premesse per lo sviluppo di un'attività primaria di coltivazione dei fondali;
- iii. con determinazione dirigenziale n. 2007/00442 del 23 febbraio 2007 è stata rilasciata a "Gestione Risorse Alieutiche Lagunari S.c. a r.l." in sigla "G.R.A.L. S.c. a r.l.", con sede in Venezia, fraz. Mestre, via Sansovino 7, codice fiscale 03630510273, una concessione per l'attività di venericoltura riguardante aree della laguna di Venezia, approvando nel contempo il "*Piano d'uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura*" nonché le conclusioni della "Relazione Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale";
- iv. il disciplinare sottoscritto il 28 marzo 2007 dalla Provincia di Venezia e da G.R.A.L. S.c. a r.l. ha regolato il rapporto concessorio relativo all'attività di venericoltura, stabilendo, tra l'altro, che la concessione sarebbe venuta a scadenza il 02/02/2012, salvo proroga da parte della Provincia;
- v. con determinazione dirigenziale n. 2414/2013 del 1° agosto 2013 la concessione sopra citata è stata da ultimo prorogata per un periodo di due mesi decorrente dal 02/08/2013;

vista l'istanza presentata il 14/07/2011, acquisita al prot. prov.le con n. 54397, con la quale la G.R.A.L. S.c. a r.l. chiede il rinnovo della concessione per venericoltura;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 61357 del 17/08/2011, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento, chiedendo nel contempo l'integrazione della documentazione a sostegno della richiesta, in particolare: il rinnovo della concessione demaniale riguardante le aree lagunari adibite alla venericoltura; un nuovo piano d'uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura; il documento tecnico necessario al fine della valutazione d'incidenza ambientale;

vista la reiterazione dell'istanza di rinnovo della concessione per venericoltura, presentata da G.R.A.L. S.c. a r.l. l'11/06/2013 e acquisita al prot. prov.le con n. 52800;

preso atto che G.R.A.L. S.c. a r.l., con nota pervenuta il 16/07/2013 e acquisita al prot. prov.le con n. 66217 del 22/07/2013 ha trasmesso parte della documentazione necessaria per il rinnovo della concessione, consistente nell'aggiornamento 2013 del "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura" e la relazione necessaria al fine della valutazione di incidenza ambientale, perdurando invece la mancanza del provvedimento di rinnovo della concessione demaniale da parte del Magistrato alle Acque di Venezia;

preso atto che G.R.A.L. S.c. a r.l., con nota integrativa presentata il 20/09/2012 e acquisita al prot. prov.le con n. 81530, ha chiesto un'estensione delle aree lagunari da adibire alla venericoltura rispetto alle iniziali previsioni contenute nel "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura";

preso atto che il Magistrato alle Acque di Venezia, con disciplinare repertorio n. 3150 del 26/09/2013 e decreto n. 11800 del 27/09/2013 ha rinnovato la concessione demaniale n. 6824 per un periodo di 5 anni con decorrenza dal 27/09/2013;

considerato che G.R.A.L. S.c. a r.l. ha stipulato, alla data odierna, 63 contratti di sub-concessione con altrettante imprese operanti nel settore della produzione di molluschi, che danno occupazione a 511 addetti e

che l'interruzione delle attività produttive attualmente in essere causerebbe gravi e irreparabili conseguenze economiche e sociali;

ritenuto che il "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2013" presentato da GRAL S.c. a r.l. risulti in parte prevalente compatibile con gli indirizzi e le prescrizioni previste dal "Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia" e dall'art. 18 del regolamento provinciale sulla pesca, in quanto, dando atto del superamento della fase di transizione dall'attività di pesca incontrollata all'attività di allevamento delle vongole in aree predefinite, prevede misure e azioni orientate al consolidamento dei risultati fin qui conseguiti e al miglioramento delle condizioni operative e di redditività degli allevamenti;

ritenuto tuttavia che alcuni aspetti del piano sopra citato non risultino pienamente condivisibili, in particolare:

- i. fatta salva la possibilità di deroga, in relazione a specifiche condizioni gestionali, non si ritiene che, ordinariamente, una singola unità produttiva con superficie superiore a 50 ha possa essere gestita unitariamente in una logica di allevamento, fondata su ciclo biennale o triennale di semina-accrescimento-raccolta. In generale tali unità produttive di grandi dimensioni tendono a mascherare gestioni operative effettivamente frazionate in porzioni di minori dimensioni, oppure pratiche di pura pesca gestita sul solo prodotto naturalmente insediatosi;
- ii. la previsione di affidare in sub concessione a canone agevolato aree con superficie minima di 30 ha da condurre per la sola raccolta di prodotto naturalmente insediatosi (aree in subconcessione collettiva), senza che venga effettuata alcuna operazione di semina, configura una pesca gestita permanente, analoga a quella dei consorzi di gestione molluschi in mare. Tale impostazione risulta in contrasto con gli indirizzi del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, che prevede la pesca gestita delle vongole come una forma residuale e saltuaria, finalizzata esclusivamente al completamento del passaggio da pesca libera ad allevamento, che lo stesso;
- iii. la conduzione di attività di allevamento di vongole all'interno delle valli da pesca non risulta praticabile in quanto si tratta di aree demaniali non concesse dal Magistrato alle Acque a GRAL ed anzi affidati a soggetti diversi;
- iv. non sussistono al momento le premesse per l'utilizzo negli allevamenti della "pompa idraulica" o "rasca a pompa con apertura fino a 150 cm", che necessita di ulteriori approfondimenti riguardanti gli effetti prodotti da tale tipologia di attrezzo dal punto di vista ambientale;
- v. non si ritiene che sia attualmente possibile, nelle aree di cui alla concessione demaniale n. 6824, la gestione di impianti di preingrasso del seme di taglia inferiore a 3 mm, atteso che tale pratica esige, oltre che adeguata professionalità, anche e soprattutto condizioni ambientali controllate;

ritenuto, altresì, che la Relazione Tecnica ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata da GRAL S.c. a r.l. con nota del 16/07/2013, acquisita al prot. prov.le con n. 66217, risulti redatta in modo conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 357/1997 e dalla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 e che le conclusioni in essa contenute, secondo le quali le attività previste "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2013" non determinano effetti negativi sui siti Natura 2000, sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, possano essere accolte;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 90 giorni previsto dall'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, adottato ai sensi dell'art. 24 del regolamento provinciale in materia di accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento;

DETERMINA

1. di approvare, fatte salve le eccezioni elencate in premessa, il "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura", presentato da G.R.A.L. S.c. a r.l. con nota pervenuta il 16/07/2013 e acquisita al prot. prov.le con n. 66217 del 22/07/2013, così come integrato con nota presentata il 20/09/2012 e acquisita al prot. prov.le con n. 81530;
2. di approvare le conclusioni della Relazione Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale presentata da G.R.A.L. S.c. a r.l. con la nota prot. prov.le 66217/2013;

3. di concedere alla società “Gestione Risorse Alieutiche Lagunari S.c. a r.l.” in sigla “G.R.A.L. S.c. a r.l.”, con sede in Venezia, fraz. Mestre, via Sansovino 7, codice fiscale 03630510273, l’esercizio dell’attività di venericoltura, intesa come allevamento dei molluschi appartenenti alla famiglia Veneridae, nelle acque della laguna di Venezia oggetto della concessione demaniale 6824 rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia con disciplinare repertorio n. 3150 del 26/09/2013 e decreto n. 11800 del 27/09/2013, allegata come parte integrante al presente provvedimento;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato come parte integrante al presente provvedimento, che regolerà il rapporto con il concessionario.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Provincia di Venezia, in bollo, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente